**Giurisprudenza**

1) La giurisprudenza ha precisato che per **atto osceno** deve intendersi un atto sessuale che generi una reazione di disagio, turbamento, repulsione da parte di un uomo di media moralità nell’attuale momento storico (Corte di Cassazione, sentenza n. 37.395 del 2004).

2) La giurisprudenza spiega che il **comune senso del pudore** si esprime in una situazione emotiva e immediata di disagio, turbamento, repulsione riguardo a organi del corpo o comportamenti sessuali, i quali, secondo le usanze e la morale sessuale, tendono a svolgersi nell’intimità e nel riserbo (Corte di Cassazione, sentenza n.1809 del 1979).

3) La giurisprudenza rileva che **non** possono considerarsi **oscene** le manifestazioni di reciproco affetto, visibili in pubblico, che non turbano la sensibilità dell’uomo di media moralità, il quale rimane indifferente alla visione di baci e abbracci in soggetti consenzienti (Corte di cassazione, sentenza n. 7234 del 1998).

4) La giurisprudenza consolidata dello Stato del Marocco, condanna gli omosessuali, anche in caso si scambino un bacio, applicando l’art. 489 del codice penale, che considera l’omosessualità un reato punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni. la reclusione da sei mesi a tre anni.